

AVVISO PUBBLICO

Procedura per la presentazione delle domande di sovvenzione per gli investimenti in infrastrutture idriche a valere sulle risorse dello Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI) - misura PNRR – M2C4 - I4.5

FAQ

14 maggio 2026

1. CHIARIMENTI DI ORDINE GENERALE

ID	Quesito	Risposta
1.1	Qual è la procedura per inviare richieste di chiarimento?	Ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, le richieste di chiarimento devono essere trasmesse esclusivamente tramite i servizi di <i>Customer Relationship Management</i> (CRM) previsti e accessibili mediante la Piattaforma SFNIISSI disponibile al sito SFNIISSI https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/fondo-idrico-sfniissi Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute tramite altre modalità e/o pervenute da utenti non riconducibili ai Proponenti come definiti dall'Avviso.
1.2	Quali sono i termini entro cui è possibile inviare richieste di chiarimento?	I Proponenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti all'Avviso entro e non oltre il termine del 19 maggio 2026 . Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute dopo la scadenza del termine sopra indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate entro il 22 maggio 2026 anche in unica soluzione solo sul sito SFNIISSI https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/fondo-idrico-sfniissi .
1.3	Quali sono i termini entro cui accreditarsi sulla piattaforma SFNIISSI?	Ai sensi dell'art. 10 co.1 dell'Avviso, è possibile accreditarsi a partire dal 29 aprile 2026 . La fase di accreditamento dura fino al 28 maggio 2026 . Tuttavia, si evidenzia che le domande di sovvenzione potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 28 maggio 2026 (ai sensi dell'art. 10 co.2 dell'Avviso).

2. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI SOGGETTIVI

ID	Quesito	Risposta
2.1	Cosa s'intende con Soggetto Attuatore del PNI/ISSI ?	Ai sensi dell'art. 1 lett. nnn) dell'Avviso, il " <i>Soggetto Attuatore del PNI/ISSI</i> " è il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità della proposta presentata nell'ambito del PNI/ISSI , così come individuato nel DPCM 17 ottobre 2024 e relativi allegati, che può presentare Domanda di Sovvenzione nell'ambito dell'Avviso in qualità di Proponente .
2.2	Un Consorzio di Bonifica (Ente Pubblico Economico Territoriale) può presentare Domanda di Sovvenzione?	Al quesito si risponde negativamente. I Consorzi di Bonifica non possono presentare Domanda di Sovvenzione . I soggetti ammessi a presentare la Domanda di Sovvenzione sono i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.4 dell'Avviso.
2.3	Con riferimento all'art. 4, comma 1, lett. e) dell'Avviso, si chiede: Quesito 1. Un Ente che gestisce direttamente la distribuzione, la fatturazione e l'approvvigionamento idrico anche tramite derivazioni proprie (es. pozzi), ma non è iscritto all'anagrafica operatori ARERA, può essere qualificato come "soggetto gestore" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) dell'Avviso? Quesito 2. In caso negativo, tale Ente può comunque presentare domanda come Proponente unico per gli interventi ordinari di cui all'art. 5, comma 1 (efficientamento, riduzione perdite, digitalizzazione)? O la partecipazione è ammessa	 Quesito 1. Al quesito si risponde negativamente. Ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. e) dell'Avviso, per poter presentare Domanda di Sovvenzione è necessario essere un soggetto gestore del servizio idrico integrato accreditato all'anagrafica operatrice di cui all'articolo 5 della delibera n. 347/2012/R/IDR, del 2 agosto 2012 e ss.mm.ii., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ovvero operante nei territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano con affidamento della gestione del servizio idrico conforme alla normativa vigente. Quesito 2. Al quesito si risponde negativamente. Gli interventi candidabili alle finalità di cui all'art. 5 co.1 devono appartenere alle Linee di Intervento di cui all'art.2 co.7. Con riferimento alla Linea di intervento 2, si precisa che per gli interventi Allegato IV DL 77/2021, in considerazione della particolare complessità e del rilevante impatto riconosciuto ai medesimi interventi dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono ammessi a presentare Domanda di Sovvenzione anche gli Enti pubblici non economici se gli stessi garantiscono il rispetto di un cronoprogramma di

ID	Quesito	Risposta
	solo nei casi dell'art. 4, comma 2 (Allegato IV DL 77/2021)?	affidamento dell'infrastruttura, oggetto della Domanda di Sovvenzione, coerente con la realizzazione, la messa in esercizio e la gestione dell'infrastruttura stessa.
2.4	Si chiede conferma che, in assenza di accreditamento ARERA, l'unica strada per partecipare agli interventi ordinari sia l'aggregazione con un gestore accreditato come capofila.	Al quesito si risponde negativamente. In caso di presentazione della Domanda di Sovvenzione tramite aggregazione, ciascun Proponente aggregato deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 dell'Avviso.
2.5	È ammissibile un soggetto proponente privo di concessione di derivazione idrica?	Al quesito si risponde negativamente. Ai sensi dell'art. 4 co.1 lett.d) dell'Avviso il Proponente deve essere titolare di concessione di derivazione idrica rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nei casi in cui il proponente non fosse titolare di tale concessione, dovrà dimostrare il possesso della richiesta di rilascio o rinnovo della medesima concessione.
2.6	<p>Quesito 1. Con riferimento all'Art. 4, comma 1, lett. e) e all'Art. 9.1, lett. G) dell'Avviso, si chiede se, nel caso in cui l'intervento PNISSI sia stato originariamente proposto dall'Autorità d'Ambito (EGATO) indicando come soggetto attuatore il Gestore del SII, la domanda di sovvenzione possa essere presentata direttamente da quest'ultimo.</p> <p>Quesito 2. Si chiede di specificare quali ulteriori documenti o dichiarazioni a cura dell'EGATO sia necessario allegare all'istanza, oltre</p>	<p>Risposta al quesito 1. Al quesito si risponde affermativamente. Il Soggetto attuatore PNISSI, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 co.1, salvo eventuali subentri intervenuti nella gestione del SII rispetto alla pianificazione di cui al DPCM 17/10/2024, è il Proponente SFNISSI, ovvero il soggetto che, ai sensi dell'Avviso, è legittimato a presentare Domanda di Sovvenzione SFNISSI. Si veda anche la risposta al quesito n. 2.1</p> <p>Risposta al quesito 2. Ai fini della presentazione della Domanda di Sovvenzione, il Proponente deve allegare la seguente documentazione a cura dell'EGATO/Provincia Autonoma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione alla presentazione della Domanda di Sovvenzione, nel caso di Interventi Allegato 1 DPCM 17/10/2024 (PNISSI) (all'art. 9.1 lett. G); • Dichiarazione di impegno dell'EGATO/Provincia Autonoma (art. 9.1 lett. H)

ID	Quesito	Risposta
	all'atto di autorizzazione alla presentazione della domanda rilasciato dal soggetto proponente l'inserimento nel PNISSI (come previsto dall'Art. 9.1, lett. G) e alla dichiarazione d'impegno di cui alla lett. H) del medesimo articolo	Si evidenzia che è necessario allegare altresì la restante documentazione elencata all'art.9 dell'Avviso.

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO

ID	Quesito	Risposta
3.1	Qual è il limite massimo di sovvenzione per ciascuna domanda della “Linea di intervento 1”?	<p>Ferme restando le intensità massime del contributo di cui all’art. 6 co.2 dell’Avviso, per la “Linea di intervento 1”, il limite massimo di sovvenzione per ciascuna Domanda di Sovvenzione, che può avere ad oggetto uno o più lotti, è pari a € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00) come previsto dall’art. 6 co.6. dell’Avviso.</p> <p>Si precisa che, ai sensi dell’art. 6 co. 10 dell’Avviso, qualora venissero dichiarate “<i>ulteriori fonti finanziarie di natura pubblica, nazionale, diverse da quelle provenienti dalla tariffa, la percentuale di intensità massima di sovvenzione viene calcolata come somma della componente a valere sulle risorse dello Strumento SFNISSI e di quella derivante dalle altre fonti pubbliche</i>”.</p>
3.2	Con riferimento all’Art. 6, comma 6 dell’Avviso, si chiede se il limite di 100 Mln di euro debba intendersi come il valore della sovvenzione massima acquisibile da ciascun soggetto proponente complessivamente, ovvero come il valore massimo della sovvenzione per ogni singola domanda, qualora il proponente presenti due o più istanze.	<p>Si rimanda alla risposta al quesito n. 3.1. Ferme restando le regole di assegnazione di cui all’art. 13 dell’Avviso, ciascun Proponente può presentare più di una Domanda di Sovvenzione.</p> <p>Il limite massimo di sovvenzione pari a € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00), di cui all’art.6 co.6, è riferito a ciascuna Domanda di Sovvenzione.</p>
3.3	Qual è il limite massimo di sovvenzione per gli interventi della “Linea di intervento 2”?	<p>Ferme restando la disponibilità di fondi di cui all’art. 3 co.3 dell’Avviso e le intensità massime del contributo di cui all’art. 6 co.2 dell’Avviso, per la “Linea di intervento 2”, il limite massimo di sovvenzione è pari alle risorse PNRR riconosciute all’Intervento nell’ambito dell’Investimento PNRR M2C4-I 4.1.</p>
3.4	L’IVA è un costo ammissibile?	<p>Qualora l’IVA fosse recuperabile non è da considerarsi costo ammissibile; pertanto, può non essere inserito nelle voci del Quadro Economico della sezione dedicata nella Piattaforma.</p> <p>Nel caso in cui il Proponente, a meri fini espositivi, volesse includerla nel Quadro Economico della sezione dedicata nella Piattaforma, dovrà aver cura di imputare il medesimo valore IVA nel Quadro finanziario, all’interno della voce “Risorse proprie del soggetto attuatore” in aggiunta alle ulteriori risorse proprie necessarie a garantire il cofinanziamento di cui all’art.6 co.3.</p> <p>Si precisa, in ogni caso, che la quota di risorse proprie a copertura dei valori IVA così imputati nel Quadro Finanziario non concorre alla definizione della percentuale di cofinanziamento per la copertura necessaria a certificare la partecipazione del Proponente al rischio esecutivo.</p>

ID	Quesito	Risposta
3.5	<p>Come faccio a calcolare il contributo massimo ottenibile (al netto dell'IVA) per un Intervento da candidare sulla Linea di intervento 1 (Allegato 1 DPCM 17.10.2024) e categoria i) "efficientamento dell'uso della risorsa idrica, adeguamento e mantenimento della sicurezza delle opere strutturali e maggiore resilienza delle infrastrutture" (ai sensi dell'art. 5 co.1 lett. i)?</p>	<p>Esempio 1 Quadro Economico (al netto dell'IVA) complessivo pari a 110 Mln di euro, di cui 10 Mln di euro di cofinanziamento e 100 Mln di euro di sovvenzione richiesta. L'intervento non è meritevole di sovvenzione poiché</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sovvenzione richiesta (100 Mln) è pari al 91% del QE, in contrasto con art.6 co.2; <p>Infatti, ai sensi dell'Art. 6 co 2 dell'Avviso, la sovvenzione pubblica (per gli interventi di cui all'art. 5 co.1 lett. i) non può superare il 90% del QE e, ai sensi dell'art. 6 co.3, il cofinanziamento deve essere almeno pari al 10% del QE.</p> <p>Esempio 2 Quadro Economico (al netto dell'IVA) complessivo pari a 110 Mln di euro, di cui 11 Mln di euro di cofinanziamento e 99 Mln di euro di sovvenzione richiesta. L'intervento è meritevole di sovvenzione poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sovvenzione richiesta (99 Mln) è pari al 90% del QE, nel rispetto dell'art. 6 co.2; - la quota di cofinanziamento è pari al 10% del QE, nel rispetto dell'art. 6 co.3; - il limite di 100 Mln di euro per singola domanda è rispettato, ai sensi dell'art. 6 co.6; <p>Esempio 3 Quadro Economico (al netto dell'IVA) complessivo pari a 120 Mln di euro, di cui 12 Mln di euro di cofinanziamento, 10 Mln di ulteriori fondi pubblici e 98Mln di euro di sovvenzione richiesta. L'intervento, pur rispettando la quota di cofinanziamento (nel rispetto dell'art. 6 co.3), non è meritevole di sovvenzione poiché è in contrasto con il combinato disposto dell'art. 6 co.6 e dell'art. 6 co.10, poiché il valore del contributo pubblico, dato dalla somma tra altre risorse pubbliche e la sovvenzione SFNIISSI richiesta (tot. pari a 108 mln), supera il valore massimo dei 100 Mln (art. 6 co.6) pur rispettando la percentuale massima di cui all'art. 6.co.2.</p>
3.6	<p>Si chiede conferma del fatto che la percentuale di cofinanziamento con Risorse Proprie del Proponente possa derivare dalle quote di finanziamento tariffario del Piano d'Ambito e del Programma degli Interventi (PdI) nel Servizio Idrico Integrato.</p>	<p>Si conferma che la quota percentuale di cofinanziamento con risorse proprie del Soggetto Proponente può derivare dalle quote di finanziamento tariffario del Servizio Idrico Integrato.</p>

4. PROCEDURA DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA E DELEGA

ID	Quesito	Risposta
4.1	È possibile delegare un soggetto terzo alla compilazione e all'invio della domanda e come funziona l'accesso alla piattaforma informatica?	<p>Al quesito si risponde affermativamente. Ai sensi dell'art. 9 co. 5 dell'Avviso, Il legale rappresentante del Proponente ovvero il soggetto a cui è conferito il potere di rappresentanza del Proponente medesimo possono delegare, nella sezione "Anagrafica e Deleghe", un soggetto terzo per la successiva compilazione e presentazione della domanda. In tal caso, dovrà essere caricata nella Piattaforma SFNIISSI la delega conferita al soggetto delegato.</p> <p>Per poter perfezionare la presentazione della Domanda su Piattaforma SFNIISSI, è sempre obbligatorio caricare:</p> <ul style="list-style-type: none">- la "delega alla compilazione" o la dichiarazione di non applicabilità;- la "procura" o la dichiarazione di non applicabilità. <p>Per la "dichiarazione di non applicabilità" si mette a disposizione il format "DSAN dichiarazione di non applicabilità"</p>
4.2	La domanda da chi deve essere sottoscritta?	<p>Per poter perfezionare la presentazione della Domanda su Piattaforma SFNIISSI, ai sensi dell'art. 9 co.6 dell'Avviso, la Domanda di Sovvenzione e tutta la documentazione a corredo devono essere redatte in lingua italiana e sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del Proponente o del procuratore, con certificato in corso di validità (secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD).</p> <p>Ai sensi dell'art. 9 co.7 dell'Avviso, in caso di forme di aggregazione, la Domanda di Sovvenzione dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei Proponenti costituenti l'aggregazione.</p> <p><u>In caso di mancata sottoscrizione da parte dei soggetti anzidetti, la Domanda sarà ritenuta non ammissibile.</u></p>

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOVVENZIONE

	Quesito	Risposta
5.1	Qual è la documentazione da allegare alla domanda di sovvenzione?	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda di Sovvenzione (Allegato B). Compilata online sulla Piattaforma SFNISSI secondo lo schema Allegato B. Obbligatorio • Documento d'identità del legale rappresentante. Obbligatorio. Nel caso di aggregazione d'impresе, è obbligatorio allegare il Documento d'identità del legale rappresentante di ciascun soggetto aderente all'aggregazione • Delega alla compilazione della Domanda di sovvenzione o dichiarazione di non applicabilità Obbligatorio (Vedi quesito 4.1) • Delega per procura o dichiarazione di non applicabilità Obbligatorio (vedi quesito 4.1). • Documentazione di aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'Intervento. Progetto disponibile al momento della presentazione, completo di tutti gli elaborati, con eventuali report di verifica, validazione e/o approvazione. Obbligatorio • PEF Intervento: <ul style="list-style-type: none"> ○ PEF in formato Excel (Allegato A); Obbligatorio ○ relazione di accompagnamento al PEF in formato pdf. Obbligatorio • Relazione Tagging e scheda di monitoraggio (Allegato C) per ciascun Lotto oggetto della domanda. Obbligatorio • Cronoprogramma di affidamento. Solo in caso di forme di aggregazione o di Interventi Allegato IV DL 77/2021 con Proponente ente pubblico non economico. Ove pertinente • Dichiarazione del/i Titolare/i Effettivo/i. Dichiarazione di assenza del conflitto di interessi (Allegato D), sottoscritta da ciascun titolare effettivo Obbligatorio • Autorizzazione alla presentazione della Domanda. Solo per Interventi Allegato 1 DPCM 17/10/2024 (PNISSI): rilasciata dal soggetto che ha proposto l'inserimento dell'intervento nel PNISSI pianificato con DPCM 17.10.2024. Obbligatorio • Dichiarazione di impegno dell'EGATO/Provincia Autonoma. Impegno dell'EGATO a sottoporre ad ARERA il PEF Piano d'Ambito aggiornato, o della Provincia Autonoma ad applicare le procedure di aggiornamento Obbligatorio • Delega di Pagamento. Solo per Interventi Allegato IV DL 77/2021: nei confronti di Invitalia (Allegato E) Obbligatorio • Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'aggregazione. Solo in caso di forme di aggregazione: con indicazione di capofila, obiettivi, ruoli, cronoprogramma, ripartizione risorse ed eventuale fondo comune Ove pertinente. • Autodichiarazioni del Proponente (Allegato F), debitamente sottoscritto (uno per ciascun Proponente in caso di aggregazione). Obbligatorio

		<p>Ulteriore documentazione, da allegare ove compatibile, ai fini dell'eventuale verifica dei requisiti dei Proponenti</p> <ul style="list-style-type: none">• Contratto di concessione di derivazione idrica (o titolarità dell'utenza di prelievo). Obbligatorio• Contratto di affidamento del servizio idrico integrato. Obbligatorio• Delibera/atto di affidamento del servizio idrico integrato. Obbligatorio• Delibere/attestazioni degli obblighi regolatori (delibera dell'Ente d'Ambito sullo schema regolatorio, o attestazione per le Province Autonome); Obbligatorio• Atti/delibere di assegnazione delle risorse dichiarate nel quadro finanziario. Obbligatorio• Elenco Excel dei Comuni serviti e previsti nel contratto di affidamento. Obbligatorio• DSAN Antimafia mod. A (Allegato G) — sottoscritta da ciascun legale rappresentante (nei casi di forme di aggregazione). Obbligatorio• DSAN Antimafia mod. C (Allegato H) — sottoscritta da ciascun legale rappresentante (nei casi di forme di aggregazione). Obbligatorio
--	--	--

6. COMPILAZIONE PEF e CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

	Quesito	Risposta
6.1	Per quanti anni deve essere compilato il PEF previsto dall'Avviso?	Il Piano Economico Finanziario (PEF) va compilato esclusivamente per tutta la durata della gestione del servizio idrico integrato in capo al Soggetto proponente . A tal riguardo, si precisa che il PEF è uno strumento istruttorio finalizzato a rappresentare la sostenibilità finanziaria del singolo intervento e il relativo fabbisogno finanziario.
6.2	Quali ricavi o benefici devono essere considerati nel PEF?	Nel PEF devono essere considerati esclusivamente i benefici economico-finanziari direttamente attribuibili all'intervento , vale a dire gli effetti che producono flussi monetari misurabili e riconducibili in modo diretto alla realizzazione e gestione dell'Intervento.
6.3	Come devono essere interpretati gli indicatori di redditività del progetto?	Gli indicatori economico finanziari presenti nel PEF devono essere interpretati come misure della redditività finanziaria dell'Intervento sulla base dei flussi direttamente attribuibili all'intervento stesso.
6.4	Gli indicatori DSCR e LLCR sono sempre rilevanti?	No. Gli indicatori DSCR e LLCR assumono significato solo in presenza di indebitamento . In assenza di debito, possono risultare non applicabili o non significativi, senza che ciò incida sulla validità del PEF o sull'ammissibilità dell'intervento.
6.5	Qual è il ruolo delle grandezze regolatorie riportate nel foglio Flusso di cassa?	Le grandezze regolatorie, quali la RAB o grandezze equivalenti, sono utilizzate nel PEF come elementi di contesto per comprendere la dimensione dell'intervento rispetto alla gestione nel suo complesso.
6.6	È prevista la presentazione di una Relazione esplicativa e giustificativa delle poste inserite nel PEF. In assenza di uno schema vincolante, quali contenuti devono essere inclusi nella Relazione?	La Relazione esplicativa e giustificativa del PEF ha finalità descrittive e di supporto istruttorio ed è volta a consentire una corretta comprensione delle principali ipotesi, scelte e grandezze economico-finanziarie adottate dal Proponente nella compilazione del PEF. La Relazione non costituisce un secondo PEF, né richiede l'adozione di un format rigido o standardizzato. Il livello di dettaglio deve essere proporzionato alla natura dell'Intervento e alla funzione che assume il PEF.
6.7	Durata residua della gestione e periodo di ammortamento dell'Investimento	Nel caso in cui la durata residua della gestione in capo al Soggetto proponente fosse inferiore al periodo di ammortamento dell'investimento, è necessario dare evidenza del valore residuo dell'opera e anche dell'eventuale debito non rimborsato a scadenza della concessione .
6.8	Come vanno valorizzati i costi d'investimento nel PEF?	Per valorizzare i costi d'investimento bisogna valorizzare i fogli appositi di " Lavori Pubblici ", " Acquisto di Beni " e " Acquisto o Realizzazione di Servizi " riportando i valori dichiarati nella domanda di sovvenzione.
6.9	Come deve essere valorizzata la sovvenzione SFNISSI nel PEF?	La sovvenzione deve essere valorizzata nel foglio " Flusso di cassa ", coerentemente con l'importo richiesto nella domanda, nel rispetto delle intensità prestabilite dall'Avviso.
6.10	Come deve essere valorizzata il cofinanziamento nel PEF?	La quota di cofinanziamento deve essere valorizzata all'interno del foglio " Flusso di cassa ", coerentemente con l'importo riportato in domanda di sovvenzione. Nel campo "Risorse proprie del soggetto attuatore (al netto di IVA)", dovrà essere computato sia il valore del capitale proprio, sia eventualmente quello del capitale di debito.

6.11	Nella sezione della Piattaforma dedicata al cronoprogramma finanziario, che differenza c'è tra “importo pagato/da pagare” e “importo da realizzare/realizzato”	Con riferimento alle voci “importo pagato/da pagare” si fa riferimento ai flussi finanziari dell'Intervento, mentre con le voci “importo da realizzare/realizzato” si fa riferimento alla competenza economica dei flussi stessi.
-------------	---	---